

Inail事故， 税务访问， 公务员

根据2017年5月27日第75号法令规定“受伤情况下的可用性义务不属于INPS

行政和操作说明：

第7段. -对工作事故和职业病进行医疗检查

即使归因对INPS而言是独立于对工人健康状况进行健康检查的权限， INPS认为它不能进行针对事故案例的雇主要求的合法医疗检查，

在工作和职业病中，因为它不能干涉这些类型的“事件”的医疗 - 法律评估过程。

(第67/1988号法律第12条)

如果雇主在承认工伤事故和/或职业病受害者的过程中要求合格的职业医师访问，则不能安排访问。如果在工作人员家访期间的医疗检查员知道已经制定了识别工作事故或职业病的程序，医生就不能继续进行访问。但是，雇主必须偿还工人的家访

2018年1月18日

2017年10月17日的第206号法令于2018年1月13日生效，其中规定了进行税务查访的程序，对由于疾病导致服务无法进行的评估，排除了这一义务。

公共行政部门的员工有义务尊重下文所述的内容

上述法令的第4条规定，在指定时间段内没有义务提供的人员，因为缺席是由于以下情况之一：

- a) 需要救命疗法的严重病症
- b) 公认的服务原因 (Tab. A ed E DPR 30 dicembre 1981 N. 834)
- c) 基于或与认可的残疾情况相关的病理状态，等于或大于67%。

如果因病缺勤，公共管理部门雇员的可用性水平根据以下时间设置，第3条：

•9日至13日和15日至18日。

在非工作日和公共假期中，雇员必须有的每小时义务也存在。

第2条（进行税务访问）规定，在不影响法令第55条之五第5款的规定规定的情况下，即使在节日期间和周休息时，也可以系统地，重复地进行这种访问 **立法30**

“公共行政部门通过评估员工的总体行为和与访问有关的费用，考虑到打击和防止工作场所缺勤现象，控制病假。需要从第一天开始进行控制，此时缺席发生在节假日前后的日子”

第1条规定，公共雇主可以在缺席的第一天通过使用INPS提供的远程信息通道请求法律体检。INPS着手将这种做法及时分配给负责进行家访的医生。如第2条所述，INPS可主动安排对公职人员进行家访。

第6条规定，如果更改地址，雇员必须在变更之前通知雇主，因此雇主必须通过远程信息通道及时通知INPS。

在执行委托给他的控制时，医生有义务以电子方式制定税务检查报告（第5条），其中包含对执行工作能力的法律医学评估。

该报告发送给主管当地的INPS 办公室并提供给该员工。 INPS门户网站立即可供雇主使用。

通过研究所门户网站的服务，结果可以立即提供给公共雇主。

上述活动是根据INPS根据2003年6月30日第196号立法令保护个人资料的规定所规定的程序进行的。如果由于在指定地址没有工作人员而错过了访问（第7条），则立即向需要它的雇主发送有动机的通信如果员工缺席所提供地址的支票，税务医生会在负责该领土的INPS法律办公室首次就业的第一天发出特定邀请。

上述邀请是根据2003年6月30日颁布的立法法令，按照INPS制定的方式进行的。

196，适用于确保收件人的可知性第。

8条（不接受访问结果）澄清，如果员工不接受税务访问的结果，医生必须通知他必须首先请求异议。医生在记录中写明必须签名的工作人员的异议，同时请工人在INPS当地医疗办公室接受体检，作最后的判断。

如果拒绝签署该雇员，税务医生会立即通知INPS并准备特别邀请进行门诊访问。

上述邀请是根据INPS根据2003年6月30日颁布的立法法令保密的程序提供的。196。

第9条规定，为尽早恢复工作而提前恢，雇员必须要求由同一位医生就疾病证书中最初指示的预后期间发出替代证明。如果医生缺席或阻碍，可以由替代者完成。

加深话题：

- 1) 向受伤工作人员提供第一次援助的医生必须签发指示诊断和残疾天数的医疗证明，并将其以电子方式传送给INAIL
- 2) INAIL医生不需要对受伤工人进行体检
- 3) 负责处理事故的Inail办公室是受伤工人建立住所的那个办公室
- 4) 不能将体检报告与INAIL医生发布的残疾报告混淆
- 5) INAIL医生在临床恢复后确定工作事故的结束。
工人在恢复工作之前必须向公司提供的权威性证书。

Infortunio Inail, visita fiscale, dipendente pubblico

Obbligo di reperibilità nei casi di infortunio, per lo svolgimento di visite fiscali NON E' COMPETENZA INPS secondo quanto disposto dal Messaggio n. 3265 Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative:

comma 7. Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Pur considerando l'attribuzione esclusiva all'Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l'Inps ritiene **di non poter procedere** ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto - alla luce del disposto di cui all'art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di **competenze esclusive dell'Inail - non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di "eventi"**.

Eventuali VMC che i datori di lavoro (**pubblici o privati**) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali **sia in corso l'istruttoria per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro/malattia professionale** non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un'istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, **il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza.**

Tuttavia, per l'accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro che non rientri nell'ambito del Polo Unico andrà comunque richiesto il rimborso con emissione di fattura.

18 gennaio 2018

Il Decreto 17 ottobre 2017, n. 206, entrato in vigore il **13 gennaio 2018**, regola le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali, l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, l'esclusione da tale obbligo.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rispettare quanto di seguito descritto.

Come regolamentato dall'**articolo 4** (esclusioni dall'obbligo di reperibilità) del citato decreto sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero, a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari, **articolo 3** (fasce orarie di reperibilità):

- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

L'**articolo 2** (svolgimento delle visite fiscali) dispone che tali visite possono essere effettuate con **cadenza sistematica e ripetitiva**, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo **55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**:

"Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso

richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative"

L' articolo 1 (richiesta visita di controllo) dispone che la visita di controllo puo' essere richiesta, **dal datore di lavoro pubblico**, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'**INPS che procede**, conseguentemente, all'**assegnazione tempestiva della visita** ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La visita puo' essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS. nei casi e secondo le modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2

L'**articolo 6** dispone che nei casi di **variazione dell'indirizzo di reperibilita' il dipendente e' tenuto a comunicare preventivamente** all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da' tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilita', **durante il periodo di prognosi**.

Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico e' tenuto a redigere telematicamente il **verbale di visita fiscale (articolo 5)**, contenente la valutazione medico legale relativa alla capacita' o incapacita' al lavoro riscontrata.

Il verbale e' trasmesso all'INPS per le attivita' di competenza e viene messo a disposizione del dipendente. L'esito e' tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.

Le attivita' sopra indicate sono effettuate secondo le modalita' indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di **mancata effettuazione della visita (articolo 7) per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato**, e' data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito **invito a visita ambulatoriale** per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilita' da parte del destinatario.

L'articolo 8 (Mancata accettazione dell'esito della visita) chiarisce che qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico e' tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita' stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'articolo 9 regola il **rientro anticipato** al lavoro spiegando che in caso di ripresa dell'attivita' lavorativa, per **guarigione anticipata** rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e' tenuto a **richiedere un certificato sostitutivo** rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro

medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Per approfondire:

1. Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore *infortunato sul lavoro* è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale **sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro** e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto **Inail**.
2. la **visita fiscale, non è richiesta dal medico legale Inail**, in quanto è deputato ad eseguire solo l'accertamento riferito alla inabilità lavorativa e all'autorizzazione delle dovute prestazioni.
3. La **sede Inail competente** a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il **proprio domicilio** (circolare *Inail* 54/2004), pertanto nei casi in cui necessita una variazione dell'indirizzo di reperibilità è necessario comunicare sia all'*Inail*, sia all'*Inps* il nuovo indirizzo.
4. Il **verbale di visita fiscale non è da confondere con il verbale di invalidità** rilasciato dal medico legale *Inail*. Quest'ultimo ha l'obbligo di attenersi alla valutazione del solo danno biologico, svolgendo l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000
5. La **chiusura dell' infortunio** al lavoro è accertata dal medico legale *Inail* a seguito dell'avvenuta guarigione clinica. Il certificato di chiusura definitiva si consegna in azienda per poter **riprendere il lavoro**.

Normativa di Riferimento

- decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165